ARCHIVIO CAPITOLINO – TITOLARIO GENERALE POSTUNITARIO TITOLO 75: RICCHEZZA MOBILE

(Estremi cronologici: 1871-1910; 1912-1917; 1920. Consistenza: fascicoli n. 768, buste n. 20)

Il titolo 75 del Titolario generale postunitario racchiude, in 20 buste, documentazione relativa alle imposte dirette, per un arco cronologico compreso nel periodo 1871-1920.

La maggior parte egli atti riguarda l'imposta di ricchezza mobile, ma sono presenti anche documenti che si riferiscono all'imposta fondiaria. Entrambe le imposte rappresentano il perno su cui fu incentrato il sistema fiscale della neonata nazione all'indomani dell'Unità d'Italia. La fondiaria, per i terreni e fabbricati; l'imposta di ricchezza mobile per i redditi derivanti da capitale e lavoro (1).

La parte più consistente delle carte si riferisce al personale addetto alla riscossione delle imposte dirette ed alle richieste dei privati finalizzate al contenimento della pressione fiscale.

Figure chiave tra il personale esattoriale erano l'esattore-appaltatore ed i messi. Il primo, gestiva la riscossione delle imposte erariali e sovrimposte e tasse provinciali e comunali e di eventuali altre tasse che fossero previste nel periodo di durata dell'appalto. Era inoltre tenuto a versare una cauzione a garanzia della propria liquidità, ed a denunziare all'autorità comunale eventuali mancanze dei propri dipendenti. L'amministrazione comunale, di contro, era tenuta a fornire all'esattore in originale, o copia tutti i documenti relativi alle proprie entrate (2). Gli esattori di cui si ha notizia attraverso gli atti sono nell'ordine, Domenico Brinciotti, deceduto nel 1873; la Ditta "Luigi Trezza", che mantenne l'appalto per due quinquenni successivi (1878-1882; 1883-1887); i signori Sala e Silo, esattori per il quinquennio 1898-1902, ed infine la Ditta "Mion", appaltatrice nel 1913 (3).

I messi esattoriali, pur dipendendo dall'esattore, erano sottoposti all'approvazione dell'autorità comunale e giudiziaria. Per il rilascio della patente - un certificato d'idoneità per l'ufficio di messo- era infatti vincolante il parere del Procuratore del Re e l'approvazione della giunta municipale. Molto ricca, la documentazione inerente tali figure professionali si riferisce a nomine, rifiuti ed approvazioni delle stesse, trasmissioni e restituzioni di patenti cessate in seguito a rinunzia o, trasferimento dei loro titolari (4).

Le istanze dei privati relative al controllo dell'imposta di ricchezza mobile e fondiaria riguardano richieste di sgravi fiscali (5), di cancellazione dai ruoli dell'imposta di ricchezza mobile in seguito a chiusura di esercizi commerciali (6), o di esonero perché in possesso dei requisiti previsti dalla legge (7). Numerose anche le richieste di certificati da parte dei cittadini per

l'attestazione della ritenuta di ricchezza mobile loro applicata (8) ed i reclami per l'applicazione dell'imposta su esercizi cessati, o su cessioni del quinto dello stipendio ormai estinte (9).

Nel titolo si conservano anche le richieste d'informazioni inoltrate dall'Agenzia delle entrate all'Amministrazione comunale in merito ai redditi di alcuni contribuenti dipendenti del comune, o fornitori occasionali dello stesso, sempre per il calcolo dell'imposta di ricchezza mobile (10).

Si segnalano inoltre, gli atti riguardanti la consegna e trasmissione dei ruoli delle imposte (11), di liste dei contribuenti (12) e di avvisi d'asta per l'appalto delle esattorie (13).

Vanno infine ricordate le notifiche ai contribuenti morosi (14) e le lagnanze dell'Agenzia delle entrate contro il servizio di consegna delle notifiche stesse, a causa dei troppo numerosi mancati recapiti per irreperibilità dei destinatari (15).

Quanto ai criteri d'inventariazione, le carte sono ordinate in base al numero crescente di protocollo generale e, in alternativa, se prive di quest'ultimo, collocate alla fine dell'anno di appartenenza. Per la datazione, espressa nella forma anno-mese-giorno, si sono considerate la data iniziale e quella finale riportate sui documenti, comprendendo in esse anche gli allegati. Al contrario, non si sono considerate le date di bandi, notazioni ed opuscoli vari a stampa, a meno che non fossero gli unici presenti nel fascicolo. Degli opuscoli a stampa si è riportata la segnalazione nel campo note, indicandone autore, titolo, luogo e data di edizione. Nel caso di atti privi di datazione si è fatto riferimento alla data del protocollo. Le date incomplete sono state riportate riempiendo con altrettanti zeri i campi fissi mese e/o giorno della scheda informatizzata del database *Access*, utilizzata per l'inventariazione. Le buste, individuate anche da un numero di catena, sono numerate progressivamente all'interno di ciascun titolo, mentre i fascicoli hanno una numerazione progressiva all'interno di ciascuna busta. Nel campo "oggetto" si é riportato tra virgolette il titolo del fascicolo, se presente; altrimenti si è elaborato un titolo che descrivesse sinteticamente il contenuto del fascicolo, senza specificarne la tipologia documentaria, spesso compresa nel titolo.

26 settembre 2008 Maria Renata Gargiulo

⁽¹⁾ Entrata in vigore il 14 luglio 1864, l'imposta di ricchezza mobile è stata abolita il primo gennaio 1974, in seguito all'approvazione della riforma tributaria, e sostituita dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Espressione della politica fiscale della Destra storica, essa fu varata mentre era ministro delle finanze Quintino Sella, avviando un processo di riforma del sistema impositivo sul modello del Lombardo-Veneto, che culminerà con l'approvazione della legge del 20 aprile 1871.

⁽²⁾ Cfr: b. 2 fasc. 2; b. 18 fasc. 82; b. 16 fasc. 10; b. 17 fasc. 1

- (3) Cfr: b. 6 fasc. 35; b. 15 fasc. 18; b. 20 fasc. 5
- (4) Cfr tra l'altro, b. 2 fascc. 9, 21, 29; b. 3 fascc. 11, 15; b. 5 fascc. 3, 27, 17; b. 6 fasc. 40; b. 7 fascc. 23, 26, 35; b. 8 fascc. 20, 31, 40; b. 12 fascc. 51, 62; b. 15 fascc. 30, 34, 43; b. 18 fasc. 13
- (5) Cfr: b. 1 fasc. 20; b. 5 fasc. 60; b. 11 fac. 3; b. 13 fasc. 2
- (6) Cfr: b. 3 fasc. 10; b. 13 fasc. 54; b. 18 fascc. 88, 92, 122
- (7) Cfr: b. 1 fascc. 18, 22; b. 20 fasc. 30
- (8) Cfr tra l'altro, b. 5 fascc. 49, 55; b. 6 fascc. 1, 12, 30; b. 7 fascc. 4, 31, 37; b. 8 fasc. 12; b. 9 fascc. 2, 12, 24; b. 10 fasc. 6; b. 11 fascc. 16, 32; b. 18 fascc. 16, 102; b. 20 fasc. 28
- (9) Cfr b. 3 fasc. 16; b. 4 fasc. 4; b. 5 fasc. 32; b. 6 fasc. 16; b. 9 fasc. 32; b. 10 fasc. 1
- (10) Cfr tra l'altro, b. 2 fasc. 28; b. 5 fasc. 54; b. 6 fasc. 20; b. 9 fasc. 16; b. 10 fascc. 12, 49; b. 11 fascc. 6, 24; b. 18 fasc. 97
- (11) Cfr tra l'altro, b. 1 fasc. 23; b. 6 fascc. 2, 12, 22, 27 41; b. 7 fascc. 1, 9, 21; b. 8 fascc. 1, 10, 18; b10 fasc. 50
- (12) Cfr: b. 2 fasc. 40; b. 4 fasc. 10; b. 9 fasc. 20; b. 11 fasc. 36; b. 12 fasc. 9; b. 18 fascc. 20, 104
- (13) Cfr: b. 18 fascc. 34, 45, 51, 57
- (14) Cfr: b. 5 fasc. 26; b. 7 fasc. 20; b. 8 fasc. 29; b. 10 fascc. 30, 43
- (15) Cfr: 3 fasc. 1; b. 7 fasc. 7